

Disposizioni sospensive del «Cura Italia» – DL. 18/2020 conv. in Legge n. 27/2020

NORMA	CONTENUTO
ART. 67, comma 1	Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori
ART. 67, comma 4	In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, l'art. 12, d.lgs. 159/2015
ART. 68, comma 1	Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati Agenzia Entrate Riscossione
ART. 68, comma 4	Differimento delle comunicazioni di inesigibilità
ART. 83	Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria

L'ART. 67, comma 1

Ha previsto la sospensione **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli Enti impositori, quindi anche dei Comuni.

L'ART. 67, comma 1

Sul punto si è espresso il Mef chiarendo che ***“Al riguardo, occorre evidenziare che tale norma non sospende l’attività degli Enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”***

L'ART. 67, comma 4

Pertanto prevede lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione, comporta un periodo ulteriore pari ad 85 giorni che gli enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma

L'ART. 67, comma 4

In altri termini, per tutti gli atti accertabili nel 2020 (quindi annualità dal 2015 al 2019) i termini non scadono più al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ma 85 giorni dopo.

L'ART. 67, comma 4

Ad esempio il 2015 sarà accertabile entro il 26 marzo 2021, il 2016 entro il 26 marzo 2022, e così via.